

TRATTAMENTO PENSIONISTICO – LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Tribunale di Trieste, 16 gennaio 2003

Giudice Sonogo

Ric. Denti, Res. Enpals

Articolo 1 comma XXV, della legge n. 335/1995 – riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Lavoratori dello spettacolo – accesso ai trattamenti pensionistici – età – disciplina normativa specifica e precedente validità sino al 30.4.1997.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 1 legge n. 335/1995 che fissa nuovi limiti per i requisiti pensionistici (pensione di anzianità) determinati in almeno cinquantasette anni di età e in un anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, o nel solo requisito di almeno quarant'anni di contribuzione, stante la particolarità che caratterizzano alcune forme di assicurazione sostitutive ed esclusive rispetto all'assicurazione generale obbligatoria, sino all'entrata in vigore del DLGS n. 182 del 30.4.1997 di attuazione della delega conferita dall'articolo 2 legge 335/95 ai lavoratori dello spettacolo deve applicarsi la precedente disciplina normativa in materia di pensione di anzianità.

Per effetto del ritardo nella concessione della pensione l'ENPALS è tenuto al risarcimento del danno determinato nella mancata percezione della pensione di anzianità.

Il danno non è riducibile per il fatto che il dipendente abbia proseguito il suo rapporto di lavoro, trattandosi di corrispettivo reso per prestazione, che il dipendente non era tenuto a rendere.

Nota

La vicenda in termini riassuntivi si concretizza nel fatto di un professore d'orchestra del locale Teatro Lirico, il quale ottenuto dall'ente previdenziale assicurazione in merito all'avvenuto raggiungimento dei requisiti pensionistici, rassegna le dimissioni, salvo ad essere successivamente raggiunto da altra comunicazione dell'ente previdenziale che, a rettifica, comunicava che non sussistevano i presupposti di legge per la pensione.

Nonostante le dimissioni, il dipendente riesce ad occuparsi nuovamente presso il precedente datore di lavoro.

Il Tribunale di Trieste, ritenendo assorbito il tema della responsabilità dell'ente previdenziale per l'erronea comunicazione, fattispecie già ripetutamente pervenuta all'esame dei Tribunali del lavoro, dalla piena sussistenza del diritto alla pensione, procede alla determinazione del danno senza tener conto dell' "aliunde perceptum" ritenendo il mancato pagamento della pensione e la necessità di dover lavorare durante il periodo non coperto dal trattamento di quiescenza, non come due valori che si elidono (danno e oliunde perceptum) ma come momenti consequenziali del pregiudizio patito (mancato percepimento della pensione – necessità di lavorare).